

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2016, n. 28-3227

**Rimborso spese funzionamento Province e Citta' Metropolitana.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" all'articolo 14 ha previsto la predisposizione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili regionali dislocati al di fuori del capoluogo, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8 della stessa legge in merito alle funzioni riallocate in capo alla Regione;

considerato che la fase transitoria ha avuto inizio l'1/1/2016 e terminerà con l'approvazione dei singoli accordi patrimoniali con ciascuna Amministrazione provinciale e che la Regione Piemonte è tenuta a farsi carico del rimborso delle spese di funzionamento effettivamente sostenute per ciascun dipendente ex provinciale transitato nell'organico regionale;

evidenziato che le spese di funzionamento da rimborsare riguardano le utenze e i canoni, le spese per beni di consumo (calcolati forfettariamente nella misura del 10% del totale delle spese generali: cancelleria, stamperia, materiali bagno, ecc.), le spese per servizi di pulizia, le spese per manutenzione di beni strumentali (HW, SW, sistema informativo, beni mobili), le spese per il servizio di vigilanza, le tasse e le spese per assicurazioni su immobili e beni mobili;

ricordato che in data 17 aprile 2016 il gruppo tecnico a supporto dei lavori dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della Legge 56/2014 composto da Dirigenti e funzionari della Regione, delle Province e della Città Metropolitana ha concordato di identificare la Provincia di Cuneo come Ente capofila per l'individuazione del modello di rilevazione delle singole tipologie di spese di funzionamento connesse al personale ex provinciale transitato dall'1/1/2016 nell'organico della Regione Piemonte, rinviando a successivi incontri tecnici bilaterali la definizione puntuale degli importi da rimborsare per il periodo transitorio, in attesa della definitiva sistemazione nelle sedi regionali;

sottolineato che durante l'incontro con la Provincia di Cuneo si è stabilito di verificare in via prioritaria le spese di funzionamento sostenute dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana per il personale riguardante le funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della stessa L.R. n. 23/2015;

verificato che dall'analisi delle tabelle di rilevazione delle spese di funzionamento trasmesse dai diversi Enti è emersa una significativa differenziazione dei costi di funzionamento, seppur rilevati secondo la metodologia concordata;

considerato, pertanto, che si rende necessario individuare un costo mensile per dipendente assegnato alle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/2015, assunto quale valore di riferimento anche per il personale delle funzioni di polizia amministrativa, dei Centri per l'impiego e delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle Province ai sensi della stessa L.R. n. 23/2015;

dato atto che dai dati trasmessi dalle Amministrazioni Provinciali è stato possibile individuare un valore mediano pari a € 185,05.

Tutto ciò premesso.

Visti

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali*);
- la L.R. 29.10.2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" ;
- l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino;
- l'accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015;
- l'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015;
- la L.R. 6.04.2016 n. 6, art. 13 (*Modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili*).

La Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di riconoscere a titolo di anticipo, ai fini del rimborso delle spese di funzionamento sostenute dalle Amministrazioni Provinciali e dalla Città Metropolitana per il personale adibito alle funzioni riallocate presso la Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n.23/2015 a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data di trasferimento del personale nelle sedi di destinazione (da attuarsi entro l'anno 2016), un costo mensile massimo per dipendente pari al valore mediano di € 185,05, cui seguirà conguaglio positivo o negativo, a seguito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, supportata dalla contabilità analitica o da giustificativi di spesa;
- di dare atto che all'onere derivante dalle anticipazioni di cui sopra si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 149828/2016 del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul Sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d), del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)